



# Città di Castel San Pietro Terme

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 108 DEL 28/07/2020

**OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE 2019, DEFINIZIONE SCADENZE RATE E DETERMINAZIONI SU AGEVOLAZIONI DA COVID-19.**

L'anno duemilaventi, il giorno **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **19:30**, si è riunito in videoconferenza, come da Atto monocratico del Presidente del Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2020, il Consiglio Comunale in via convenzionale nella sala delle adunanze.

Risultano presenti ed assenti in videoconferenza i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	TINTI FAUSTO SINDACO	PRESENTE	
2	MARCHETTI FRANCESCA	PRESENTE	
3	CENNI TOMAS	PRESENTE	
4	ROUIBI SARA		ASSENTE
5	RANGONI MARTINA	PRESENTE	
6	DALL'OLIO ANDREA	PRESENTE	
7	SCALORBI ANDREA		ASSENTE
8	BONETTI MICHELE	PRESENTE	
9	CARATI ELISABETTA	PRESENTE	
10	BELLUZZI DAVIDE		ASSENTE
11	CAPITANI FABRIZIA	PRESENTE	
12	FRANZONI CLAUDIO	PRESENTE	
13	BOTTIGLIERI GIOVANNI	PRESENTE	
14	MORINI LUCA	PRESENTE	
15	MAZZONI DAVIDE	PRESENTE	
16	MAURIZZI ELISA		ASSENTE
17	LATRONICO PIETRO	PRESENTE	

Totale presenti: 13    Totale assenti: 4

la cui presenza è accertata dal Segretario mediante appello nominale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'amore che, presente in sede, partecipa ai lavori in videoconferenza.

Assessori presenti in videoconferenza: NALDI GIULIA, BONDI ANDREA, MEZZETTI BARBARA

Dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Tomas Cenni dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: RANGONI MARTINA, BONETTI MICHELE, MAZZONI DAVIDE, ricordando che alle votazioni si procederà per appello nominale.

**Durante la trattazione dell'oggetto iscritto al p. 4 dell'odg è uscito il consigliere Michele Bonetti: presenti n. 12.**

**Durante la trattazione dell'oggetto iscritto al p. 5 dell'odg si è ricollegato il consigliere Michele Bonetti: presenti n. 13.**

**Durante la trattazione dell'oggetto iscritto al p. 9 dell'odg, alle ore 21,51 si è collegata la consigliera Sara Rouibi: presenti n. 14.**

**Il Presidente Tomas Cenni** pone in discussione il presente oggetto e ricorda che in sede di Conferenza Capigruppo si era concordato di andare direttamente al voto.

La consigliera Francesca Marchetti (gruppo PD-Uniti al Centro per Castello-Castello in Comune) per problemi di microfono esprime il voto in collegamento telefonico.

**Il Presidente del Consiglio Tomas Cenni** pone poi in votazione la proposta di deliberazione sotto riportata e l'immediata eseguibilità.

**Il Segretario Generale d.ssa Simonetta D'Amore**, accertando in video l'identità dei votanti, effettua l'appello nominale per l'approvazione della proposta di deliberazione e, con separata espressione di voto, per l'immediata eseguibilità della stessa.

La votazione dà il seguente esito proclamato dal **Presidente Tomas Cenni**:

- per l'approvazione della proposta di deliberazione:

consiglieri presenti e votanti n. 14

favorevoli n. 9

contrari n. 5 (Franzoni, Morini, Bottiglieri, Mazzoni del gruppo Prima Castello) e (Latronico del gruppo Movimento 5 Stelle Castel San Pietro T.)

- per l'immediata eseguibilità della stessa:

consiglieri presenti e votanti n. 14

favorevoli n. 9

contrari n. 5 (Franzoni, Morini, Bottiglieri, Mazzoni del gruppo Prima Castello) e (Latronico del gruppo Movimento 5 Stelle Castel San Pietro T.)

***Indi,***

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, che dispone l'abolizione, a decorrere dal 01.01.2020, dell'imposta unica comunale - IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU),

disciplinata dai commi da 739 a 783;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*”;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”, che ha disposto l'adeguamento, entro il 31.12.2020, da parte dei Comuni titolari del servizio o dei concessionari della gestione integrata del servizio rifiuti per i Comuni con più di 5.000 abitanti, dei documenti di riscossione e del sito web, con le informazioni minime relative alla tariffa applicata ed alla gestione ed organizzazione del servizio;

**CONSIDERATO** che con la citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che i soggetti passivi sono individuati in regolamento TARI in coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

**VISTO** l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi dell'allegato “A” alla Delibera n. 443/2019 di ARERA;

**VISTO** il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa' salva la potestà regolamentare del Enti locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTO** l'art. 107, comma 5, del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID 19 e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

**RILEVATO** che i tempi d'approvazione da parte dell'Ente territorialmente competente dell'ambito (ATERSIR), del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020, non sono ancora maturi, in attesa del consolidamento dei provvedimenti normativi relativi all'introduzione di elementi di flessibilità del Nuovo MTR che consentano l'equilibrio economico nella gestione dei servizi 2020, nonché la copertura finanziaria delle agevolazioni tariffarie che si vogliono adottare per le utenze non domestiche, le quali, a causa dell'emergenza covid hanno

prodotto meno rifiuti o sono state perfino chiuse o per le utenze domestiche in stato di disagio economico;

**RITENUTO** opportuno utilizzare la possibilità sopra indicata e confermare per il 2020 le tariffe già in vigore per il 2019, in modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti circa l'entità del tributo dovuto, dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell'anno e l'eventuale conguaglio tra i costi del servizio approvati per il 2019 e per il 2020 verrà suddiviso pro quota negli esercizi 2021-2023;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, approvato con ultima deliberazione di CC. n. 54 del 30.4.2020;

**VISTO** l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

**VISTA** la Delibera ARERA n. 158 del 5.05.2020, che ha previsto la facoltà per l'Ente Locale o per il Regolatore, di adottare misure urgenti a sostegno delle Utenze Non Domestiche ed eventualmente Domestiche, danneggiate dalla sospensione delle attività e degli spostamenti a causa dell'emergenza COVID, mediante applicazione di riduzioni obbligatorie o facoltative alla quota variabile della Tariffa.

**Considerato** che ARERA, con la deliberazione n. 238/2020 emessa a conclusione del procedimento di consultazione relativo al documento n. 189/2020, ha previsto la possibilità di introdurre alcuni elementi di flessibilità nel MTR per la costruzione del pef 2020 del servizio rifiuti, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto a seguito della straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**ATTESO** che le agevolazioni che s'intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto socio-economico generato dall'emergenza COVID e dai provvedimenti di lock-down;

**VISTA** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

**RITENUTO** opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri nei provvedimenti di ARERA sopra citati e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

**CONSIDERATO** che le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario delle utenze non domestiche saranno correlate ai provvedimenti governativi che hanno imposto la chiusura temporanea di numerose attività;

**RILEVATO** che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento ai codici ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate e saranno disciplinate da successivo provvedimento da adottare entro il termine legislativamente previsto per l'approvazione del bilancio 2020;

**PRESO ATTO** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n.3, con scadenza al 30/6, 30/9 e 2/12, verranno così modificate per l'anno 2020:  
rata n. 2 rate:

- la prima pari al dovuto TARI per 4 mesi con scadenza al 30/9;
- la seconda rata con scadenza al 2/12, calcolata a conguaglio del dovuto per l'anno 2020, tenuto

conto delle riduzioni/agevolazioni che saranno successivamente deliberate in relazione all'emergenza epidemiologica da covid-19;

**PRESO ATTO** che la nuova determinazione del numero e del riferimento temporale delle rate Tari in riscossione nel 2020, difforme da quanto indicato nella delibera di Giunta Comunale n°83 DEL 4/6/2020, si è resa necessaria a causa:

- della proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2020, stabilita in legge di conversione del decreto legge cd. "Rilancio" n°34/2020, per l'approvazione del Bilancio di previsione del Comune e con esso delle tariffe;
- della dilazione dei tempi di approvazione del PEF 2020 del servizio rifiuti;
- dei tempi necessari per eseguire accurate e ponderate analisi e proiezioni nell'elaborazione delle stesse riduzioni, necessariamente rispondenti sia ai bisogni dei contribuenti, che alle esigenze di cassa di bilancio comunale;

**RITENUTO** opportuno, per quanto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:

- confermando l'applicazione delle tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 sulla base del Pef 2019, salvo gli eventuali adeguamenti a conguaglio da ripartire nel successivo triennio 2021-2023 a seguito di approvazione del PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre da parte di ATERSIR, secondo il metodo MTR introdotto da Arera;
- rinviando l'approvazione delle agevolazioni per le utenze TARI, a seguito emergenza sanitaria, a successiva delibera da adottare, prendendo atto che ad oggi, in base a comunicazione del 22.6.2020 iscritta al protocollo comunale al n°15064/2020, pervenuta da Hera spa, concessionario della gestione della tassa, in base ad una prima analisi e proiezione, sono quantificate in € 225.308,00, rilevando che lo stesso importo previsto è da confermare con successivo atto, a seguito di studi/analisi e simulazioni in stato di esecuzione da parte del concessionario Hera spa;

**DI DARE ATTO** che le stesse agevolazioni Tari saranno finanziate con risorse disponibili in avanzo vincolato tari;

**PRESO ATTO** delle ulteriori proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previste : a) dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020), che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) dal decreto Cura Italia (art. 107 comma 2 ) che per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020, così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;

**VISTO** quanto disposto dall'art.53 comma 16 della L.388/2000, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

VISTE le seguenti deliberazioni dell'Autorità Arera:

- . delibera del 5/5/2020 n°158 di adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, alla luce dell'emergenza da covid-19;
- documento del 26/5/2020 n°189, contenente orientamenti per la copertura dei costi efficienti, periodo 2018-2021, tenuto conto dell'emergenza covid-19;

- delibera del 23/6/2020 n°238, contenente orientamenti per la copertura dei costi efficienti, periodo 2020-2021, tenuto conto dell'emergenza covid-19;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 3/3/2020;

**PRESO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 155 del 28/11/2011 stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

**VISTO** il decreto prot. n. 15978 del 4/12/2019 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del dott.ssa Claudia Paporozzi, quale dirigente del servizio tributi associato NCI;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori Verbale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell'Organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Tributi Associato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in considerazione del fatto che essa esplica effetti dal 1° gennaio 2020;

VISTO l'esito della votazione per appello nominale sopra riportato

## **DELIBERA**

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, come da allegato "A" alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con conferma delle tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, salvo gli eventuali adeguamenti a conguaglio da ripartire nel successivo triennio 2021-2023, a seguito di approvazione del PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre da parte di ATERSIR, secondo il metodo MTR introdotto da Arera;
- di rinviare l'approvazione delle agevolazioni per le utenze TARI, a seguito emergenza sanitaria,

a successiva delibera da adottare, prendendo atto che ad oggi, in base a comunicazione del 22.6.2020 iscritta al protocollo comunale al n°15064/2020 pervenuta da Hera spa, concessionario della gestione della tassa, in base ad una prima analisi e proiezione, sono quantificate in € 225.308,00;

- di prendere atto che il predetto importo relativo alle agevolazioni per le utenze TARI, a seguito emergenza sanitaria, può essere suscettibile di variazioni, a seguito di studi/analisi e simulazioni in stato di esecuzione da parte del concessionario Hera spa;
- di dare atto che le stesse agevolazioni Tari saranno finanziate con risorse disponibili in avanzo vincolato tari;
- di determinare l'applicazione delle agevolazioni facendo riferimento alle indicazioni operative per l'attuazione della delibera 158/2020 e coerentemente al documento n.189 del 26/5/2020 di Arera, contenute nella nota congiunta a firma Atersir Emilia Romagna e Anci Emilia Romagna del 9/06/2020;
- di riscuotere, nel 2020, la TARI in due rate:
  - la prima pari al dovuto TARI per 4 mesi con scadenza al 30/9;
  - la seconda rata con scadenza al 2/12, calcolata a conguaglio del dovuto per l'anno 2020, tenuto conto delle riduzioni/agevolazioni che saranno successivamente deliberate in relazione all'emergenza epidemiologica da covid-19;di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

**Inoltre,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'esito della votazione per appello nominale sopra riportato

## **D E L I B E R A**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Simonetta D'amore

*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tomas Cenni

*(atto sottoscritto digitalmente)*